

POSTAL ADDRESS--ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS--ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

REFERENCE. C.N.343.1995.TREATIES-4 (Notification dépositaire)

PROTOCOLE DE 1993 PORTANT RECONDUCTION DE L'ACCORD INTERNATIONAL
DE 1986 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE,
AVEC AMENDEMENTS A L'ACCORD
FAIT A GENEVE LE 10 MARS 1993

RECTIFICATION DU PROTOCOLE (TEXTE ITALIEN)
TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL CORRESPONDANT

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire et se référant à la notification dépositaire C.N.164.1995.TREATIES-2 du 23 mai 1995 concernant la proposition de corrections à apporter à l'original du Protocole (texte italien), et aux exemplaires certifiés conformes, communique :

Au cours de la période de 90 jours à compter de la date de la notification dépositaire susmentionnée, aucune des Parties intéressées n'a notifié d'objection à ladite proposition de corrections. En conséquence, le Secrétaire général a fait procéder, le 21 août 1995, aux corrections appropriées dans le texte italien de l'original du Protocole, lesquelles sont aussi applicables aux exemplaires certifiés conformes de celui-ci. On trouvera ci-joint un exemplaire du procès-verbal de rectification dressé à cette occasion.

Le 10 novembre 1995



CORRESPONDENCE UNIT

42 MEMBER STATES plus 2 NON-MEMBERS

FRENCH AND SPANISH

ALBANIA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
ALGERIA	LEBANON
ANDORRA	LUXEMBOURG
ARGENTINA	MADAGASCAR
BELGIUM	MALI
BENIN	MAURITANIA
BURKINA FASO	MONACO
BURUNDI	MOROCCO
CAMBODIA	NIGER
CAMEROON	PARAGUAY
CAPE VERDE	ROMANIA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	RWANDA
CHAD	SAN MARINO
COMOROS	SAO TOME AND PRINCIPE
CONGO	SENEGAL
COTE D'IVOIRE	TOGO
DJIBOUTI	TUNISIA
EQUATORIAL GUINEA	ZAIRE
FRANCE	
GABON	
GUINEA	
GUINEA-BISSAU	<u>NON-MEMBER STATES</u>
HAITI	HOLY SEE
ITALY	SWITZERLAND

INFORMATION COPY SENT TO:

ALSON SENT TO:

Corrections appear in bold characters
and italics in the right column.

Les corrections figurent en caractères gras
et en italique dans la colonne de droite.

Le parti stipulanti il presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e le olive da tavola (successivo agli Accordi conclusi nel 1956, 1963 e 1979), già prorogato per due periodi di un anno ciascuno, ivi comprese le modifiche entrate in vigore il 30 maggio 1991, o che entreranno in vigore il 1° gennaio 1994 (Strumento e modifiche ad esso apportate qui di seguito definiti con il nome di "ACCORDO"), viene a scadere il 31 dicembre 1993,

Considerando che è auspicabile mantenere l'Accordo in vigore, nella sua forma attuale, successivamente a questa data,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Disposizioni generali

1) Ogni Governo che divenga Parte del presente Protocollo sarà considerato Parte dell'Accordo, così come emendato e ricondotto dal suddetto Protocollo.

2) Per quanto riguarda le parti al presente Protocollo, l'Accordo ed il presente Protocollo saranno letti ed interpretati come costituenti un unico strumento, nonché considerati come "l'Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e le olive da tavola, emendato e ricondotto nel 1993".

Articolo 2

Emendamenti

L'Accordo viene emendato come segue:

Le Parti del presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986 (successivo agli Accordi del 1956, 1963 e 1979), prorogato per due periodi di un anno ciascuno, comprese le modificazioni entrate in vigore il 30 maggio 1991 o che devono entrare in vigore il 1° gennaio 1994 (strumento e modificazioni appresso detti "l'ACCORDO") scade il 31 dicembre 1993,

Considerando che è auspicabile mantenere l'Accordo in vigore, nella sua forma attuale, dopo questa data,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Generalità

1. Ogni Governo che *diviene* Parte del presente Protocollo sarà considerato Parte dell'Accordo *emendato e ricondotto da detto* Protocollo.

2. *Per le parti al presente Protocollo, l'Accordo ed il presente Protocollo sono letti ed interpretati come costituenti un solo strumento, e considerati come "l'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, emendato e ricondotto nel 1993".*

Articolo 2

Disposizioni emendate

L'Accordo è *così emendato:*

Premesse:

Sostituire il testo degli ultimi tre paragrafi delle **PREMESSE** con i seguenti testi:

Considerando l'Accordo internazionale del 1956 sull'olio di oliva, così come gli Accordi successivi:

Considerando che l'Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e le olive da tavola scadrà il 31 dicembre 1993,

Ritenendo essenziale proseguire e sviluppare l'opera intrapresa nell'ambito degli accordi precedenti, e giudicando auspicabile ricondurre l'Accordo del 1986, emendato come segue, al 1993,

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI GENERALI

Articolo primo

Obiettivi generali

Nel testo dell'Articolo primo, inserire nell'ultima riga, tra "Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo" e "sono i seguenti", il testo seguente:

"(CNUCED), nonché dell'Atto finale della settima sessione e dell'Accordo di Cartagena de Indias dell'ottava sessione della suddetta Conferenza",

Nel paragrafo 1, alla fine del comma a), dopo "mondiale", inserire il testo seguente:
"Istituendo, in particolare, una nuova cooperazione per lo sviluppo fondata sulle basi delle decisioni prese in occasione dell'ottava sessione della conferenza".

PREAMBOLO

Sostituire il testo degli ultimi tre paragrafi del **PREAMBOLO** con i testi seguenti:

Considerando l'Accordo internazionale sull'olio di oliva, 1956 e successivi,

Considerando che l'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, scade il 31 dicembre 1993,

Stimando ch'è essenziale proseguire, sviluppandola, l'opera intrapresa nel quadro degli accordi precedenti e ch'è auspicabile ricondurre l'Accordo del 1986 emendato nel 1993,

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI GENERALI

Articolo primo

Obiettivi generali

Inserire nell'ultima riga, tra "Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo" e "sono i seguenti",

il testo seguente:

"(UNCTAD), e dell'Atto finale della settima sessione e dell'Accordo di Cartagena dell'ottava sessione di detta Conferenza,

Nel paragrafo 1, alla fine del comma a), dopo "mondiale", aggiungere: "istituendo, in particolare, una nuova cooperazione per lo sviluppo fondata sulle decisioni prese nell'ottava sessione della Conferenza".

Sostituire al titolo del paragrafo 2 il titolo seguente:

"In materia di ammodernamento dell'olivicultura, dell'elaiotecnica e dell'industria delle olive da tavola":

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 redatto come segue:

"8. L'espressione "sottoprodotti oleicoli" designa in particolare gli oli di sansa di oliva, le acque di vegetazione, i rametti di potatura ed il legno di ulivo".

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO III - IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE

Articolo 6

Privilegi ed immunità

Nel paragrafo 1, nella prima riga, inserire tra " giuridico" e " Può", la parola "internazionale".

Sostituire il testo del paragrafo 3 con il testo seguente:

"3. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio spagnolo continuano ad essere retti dall'Accordo di sede stipulato tra il Governo Spagnolo ed il Consiglio, firmato a Madrid il 13 luglio 1989."

Nel paragrafo 6., nella terza riga, inserire tra "accordo" e "riguardo a", le parole "che deve essere approvato dal Consiglio",

Sostituire il titolo del paragrafo 2 col seguente:

"In materia di ammodernamento dell'olivicultura, dell'elaiotecnica e dell'industria delle olive da tavola":

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 *così* redatto:

"8. L'espressione "sottoprodotti oleicoli" designa in particolare gli oli di sansa di oliva, le acque di vegetazione, i rametti di potatura ed il legno di *olivo*".

PRIMA PARTE - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO III - CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE

Articolo 6

Privilegi e immunità

Nel paragrafo 1, nella prima riga, inserire tra "*giuridica*" e " *Può*", la parola "internazionale".

Sostituire il testo del paragrafo 3 con il seguente:

"3. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio *della Spagna* continuano ad essere retti dall'Accordo di sede *concluso* tra il Governo *spagnolo* ed il Consiglio, firmato a Madrid il 13 luglio 1989."

Nel paragrafo 6, *nella seconda* riga, inserire tra "accordo" e "*sullo*", le parole "*che* deve essere approvato dal *Consiglio*,"

Articolo 7

Poteri e funzioni del Consiglio

Nel paragrafo 1, nella prima e seconda riga, sostituire le parole "deve provvedere o sorvegliare" con "provvede o sorveglia".

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni

Al paragrafo 1. :

Sostituire nella prima e nella seconda riga le parole "a scopo di consultazione o di cooperazione" con "per procedere a consultazioni o collaborare".

Aggiungere alla fine del paragrafo, dopo "appropriate", le parole "secondo necessità".

Articolo 13

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

Sostituire al testo di questo articolo 13 i due paragrafi seguenti:

"1. Il Consiglio utilizza nel modo più proficuo possibile i meccanismi del Fondo Comune per i prodotti di base.

2. Riguardo all'attuazione di qualsiasi progetto conforme ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, in qualità di organismo internazionale di prodotto, non svolge le funzioni di agente di esecuzione e non assume alcun obbligo finanziario riguardo a garanzie prestate da Membri o da altri enti. L'appartenenza al Consiglio non comporta per alcun Membro alcuna responsabilità di fatto riguardo ai prestiti contratti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro ente nell'ambito di tali progetti".

Articolo 7

Poteri e funzioni del Consiglio

Nel paragrafo 1, nella prima riga, sostituire le parole "deve compiere, o vegliare al compimento, di" con "compie o veglia su."

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni

Nel paragrafo 1:

- sostituire nella prima e nella seconda riga le parole "per consultazione o cooperazione" con "per consultare o collaborare";

- aggiungere alla fine del paragrafo, dopo "appropriate", le parole "secondo convenga".

Articolo 13

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

Sostituire al testo di questo articolo i due paragrafi seguenti:

"1. Il Consiglio utilizza il meglio possibile i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. Riguardo all'attuazione di qualsiasi progetto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, come organismo internazionale di prodotto, non funge da agente di esecuzione e non assume nessun obbligo finanziario quanto a garanzie date da Membri o da altri enti. L'appartenenza al Consiglio non implica, per nessun Membro, nessuna responsabilità per i prestiti contratti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro ente nel quadro di tali progetti".

Articolo 14

Ammissione di osservatori

Al paragrafo 1., sostituire la prima riga "1. Ogni Membro o Membro osservatore dell'Organizzazione delle" con "1. Il governo di ogni Stato membro o osservatore dell'Organizzazione delle".

PARTE SECONDA. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO V - BILANCIO AMMINISTRATIVO

Articolo 17

Costituzione ed Amministrazione

Nel paragrafo 1. :

Inserire, nella quarta riga, tra "bilancio amministrativo" e "La dotazione", le parole "fissato annualmente in Ecus ."

Sostituire, nell'ultima riga, "600.000 dollari USA" con "500.000 ECU".

Al paragrafo 7., nella terza riga, sostituire le parole "dollari USA" con la parola "ECU".

Al paragrafo 8., nella terza riga, inserire tra "Direttore" e "l'invita" la parola "esecutivo".

Al paragrafo 11., nell'ultima riga, sostituire il numero "60" con "61".

Articolo 14

Ammissione di osservatori

Nel paragrafo 1, sostituire la prima riga "Qualsiasi Membro o Membro osservatore dell'Organizzazione delle" con "1. Il governo di qualsiasi Stato membro o osservatore dell'Organizzazione delle".

SECONDA PARTE - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO V - BILANCIO AMMINISTRATIVO

Articolo 17

Costituzione e amministrazione

Nel paragrafo 1:

Inserire, nella quarta riga, tra "bilancio amministrativo" e "La dotazione", le parole "fissato annualmente in ECU".

Sostituire, nell'ultima riga, "600.000 dollari degli Stati Uniti di America" con "500.000 ECU".

Al paragrafo 7, nella seconda riga, sostituire "dollari USA" con "ECU".

Al paragrafo 8, nella seconda riga, inserire tra "Direttore" e "l'invita" la parola "esecutivo".

Al paragrafo 11, nell'ultima riga, sostituire "60" con "61".

CAPITOLO VII- FONDO DI PROPAGANDA

Sostituire il titolo del Capitolo VII con "FONDO DI PROMOZIONE".

Articolo 19

Costituzione del Fondo

Nel paragrafo 1. :

Sostituire, nella terza riga, la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Sostituire, nell'ultima riga, le parole "600.000 dollari USA" con "500.000 ECU".

Nel paragrafo 3., nella prima riga, sostituire le parole "dollari USA" con la parola "ECU".

Articolo 20

Contributi al Fondo

Nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Articolo 21

Contributi volontari e donazioni

Nel paragrafo 1, alla terza e quarta riga, e nel paragrafo 2, alla seconda e terza riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

CAPITOLO VII - FONDO DI PROPAGANDA

Sostituire il titolo del Capitolo VII con "FONDO DI PROMOZIONE"

Articolo 19

Costituzione del Fondo

Nel paragrafo 1:

- *sostituire, nella seconda riga, la parola "propaganda" con la parola "promozione";*

- *sostituire, nella terza riga, "600.000 dollari degli Stati Uniti di America" con "500.000 ECU".*

Nel paragrafo 3, nella prima riga, sostituire "dollari degli Stati Uniti di America" con "ECU."

Articolo 20

Contribuzioni al Fondo

Nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, *sostituire "propaganda" con "promozione".*

Articolo 21

Contribuzioni volontarie e doni

Nel paragrafo 1, alla seconda e terza riga, e nel paragrafo 2, alla seconda e terza riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

Articolo 22

Decisioni relative alla propaganda:

Nel titolo dell'Articolo 22 e nel paragrafo 1., nella prima, seconda e quinta riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Articolo 23

Liquidazione del Fondo

Nel testo dell'Articolo 23, alla terza e quarta riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

CAPITOLO VIII- CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 24

Comitati finanziari

Nel paragrafo b), alla prima riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Articolo 22

Decisioni sulla propaganda

Nel titolo e nel paragrafo 1., nella prima, seconda e quarta riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

Articolo 23

Liquidazione del Fondo

Alla seconda e terza riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

CAPITOLO VIII - CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 24

Comitati finanziari

Nel paragrafo b), alla prima riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E DI NORMALIZZAZIONE

CAPITOLO IX- DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSÀ DI OLIVA. INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Articolo 26

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

Nel paragrafo 2., alla seconda riga, sostituire la parola "devono" con la parola "deve".

Articolo 30

Controversie e conciliazione

Al paragrafo 2. :

Sostituire, nella seconda riga, il numero "50" con "51".

Eliminare, nella quarta riga, le parole "della Federazione Oleicola internazionale".

TERZA PARTE - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E DI NORMALIZZAZIONE

CAPITOLO IX - DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSÀ DI OLIVA. INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Articolo 26

(Articolo eliminato)

Articolo 30

Contestazioni e conciliazione

Nel paragrafo 2:

- sostituire, nella seconda riga, il numero "50" col "51";

- eliminare, nella terza e quarta riga, le parole "della Federazione Oleicola Internazionale".

**CAPITOLO X - DENOMINAZIONI
E DEFINIZIONI DELLE OLIVE DA TAVOLA**

Articolo 34

Controversie e conciliazione

Nel paragrafo 2:

Sostituire, nella seconda riga, il numero "50" con "51".

Eliminare, nella quarta riga, le parole " della Federazione oleicola internazionale".

CAPITOLO XI - NORMALIZZAZIONE DEI MERCATI DEI PRODOTTI OLEICOLI

Articolo 35

**Esame della situazione e dell'evoluzione del mercato
dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva**

Nel paragrafo 1., alla quinta riga, e dopo "da altre cause":

Aggiungere l'enunciato "i Membri mettono a disposizione e forniscono al Consiglio tutte le informazioni, le statistiche e la documentazione necessarie riguardo all'olio di oliva ed all'olio di sansa di oliva."

Eliminare tutto il resto del paragrafo.

Includere un nuovo paragrafo 2, redatto come segue:

"2. Nella sessione d'autunno il Consiglio procederà ad un esame dettagliato dei bilanci oleicoli e ad una valutazione complessiva delle risorse e del fabbisogno di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, basandosi sulle informazioni forniteli da ciascun Membro ai sensi dell'articolo 49, su quelle che gli possono essere trasmesse dai Governi di Stati non membri del presente Accordo e su ogni altra documentazione statistica pertinente di cui possa disporre al riguardo".

Cambiare il numero del paragrafo "2". con "3".

Sostituire, alla prima riga, "della primavera" con "di primavera".

Eliminare il paragrafo 3.

**CAPITOLO X - DENOMINAZIONI
E DEFINIZIONI DELLE OLIVE DA TAVOLA**

Articolo 34

Contestazioni e conciliazione

Nel paragrafo 2:

- sostituire, nella seconda riga, il numero "50" col "51";

- eliminare, nella terza e quarta riga, ", della Federazione Oleicola Internazionale".

**CAPITOLO XI - NORMALIZZAZIONE DEI MERCATI
DEI PRODOTTI OLEICOLI**

Articolo 35

Esame della situazione e dell'evoluzione del mercato dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa di oliva

Nel paragrafo 1, alla quarta riga, e dopo "da altre cause":

- aggiungere: "i Membri mettono a disposizione e forniscono al Consiglio tutte le informazioni, le statistiche e la documentazione necessarie concernenti l'olio di oliva e l'olio di sansa di oliva."

- eliminare tutto il resto del paragrafo.

Includere un nuovo paragrafo 2, così redatto:

"2. Il Consiglio provvede, nella sessione di autunno, ad un particolareggiato esame dei bilanci oleicoli e a una stima globale delle risorse e dei bisogni di olio d'oliva e di olio di sansa di oliva, a partire dalle informazioni fornite da ciascun Membro in conformità dell'articolo 49, da quelle che possono essergli comunicate dai governi di Stati non membri del presente Accordo e da ogni altra documentazione statistica pertinente di cui potrebbe disporre.

Cambiare il numero del paragrafo "2" con "3".

Eliminare il paragrafo 3.

Articolo 37

Esame della situazione e dell'evoluzione del mercato delle olive da tavola

Nel paragrafo 2., alla quinta riga, eliminare il membro di frase "interessati al commercio internazionale delle olive da tavola".

PARTE QUINTA. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROPAGANDA

CAPITOLO XIV - PROPAGANDA MONDIALE PER LA PROMOZIONE DEL CONSUMO DEGLI OLI DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Nel titolo della QUINTA PARTE, sostituire la parola "PROPAGANDA" con la parola "PROMOZIONE".

Nel titolo del capitolo XIV, sostituire la parola "PROPAGANDA" con la parola "PROMOZIONE".

Articolo 37

Esame della situazione e dell'evoluzione del mercato delle olive da tavola

Nel paragrafo 2, alla quarta e quinta riga, *sopprimere* "interessati al commercio internazionale delle olive da tavola".

QUARTA PARTE - DISPOSIZIONI TECHNIQUE

CAPITOLO XII - COOPERAZIONE TECNICA OLEICOLA

Articolo 40

Ricerca e sviluppo

Nel paragrafo 3, prima riga sostituire "rentabilità" con "resa".

QUINTA PARTE - DISPOSIZIONI SULLA PROPAGANDA

CAPITOLO XIV - PROPAGANDA MONDIALE IN FAVORE DEL CONSUMO DEGLI OLI D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Nel titolo della QUINTA PARTE, *sostituire* "PROPAGANDA" con "PROMOZIONE".

Nel titolo del capitolo XIV, *sostituire* "PROPAGANDA" con "PROMOZIONE".

Articolo 44

Programmi di propaganda per la promozione del consumo degli oli di oliva e delle olive da tavola

Nel titolo dell'Articolo 44, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Al paragrafo 1. :

Nella prima e terza riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Nella sesta riga, inserire una virgola tra le parole "articolo 26" e "delle olive."

Nei paragrafi 3 e 4, alla prima riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Nel paragrafo 5., alla prima riga e nel comma c), sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Nel paragrafo 6., alla seconda e quarta riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Nel paragrafo 7., alla prima riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

PARTE SESTA. ALTRE DISPOSIZIONI

CAPITOLO XV - OBBLIGAZIONI GENERALI

Introdurre un nuovo Articolo 47 redatto come segue:

"Articolo 47

Aspetti ambientali

I Membri tengono debitamente conto dei problemi ambientali in ogni fase della produzione oleicola".

Sostituire il numero dell'articolo "47" con "48".

Articolo 44

Programmi di propaganda in favore del consumo degli oli d'oliva e delle olive da tavola

Nel titolo sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Nel paragrafo 1, alla prima e seconda riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

(riga eliminata)

Nei paragrafi 3 e 4, alla prima riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

Nel paragrafo 5, alla prima riga e nel comma c), sostituire "propaganda" con "promozione".

Nel paragrafo 6, alla prima e terza riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

Nel paragrafo 7, alla prima riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

SESTA PARTE - ALTRE DISPOSIZIONI

CAPITOLO XV - OBBLIGHI GENERALI

Introdurre un nuovo Articolo 47 così redatto:

"Articolo 47

Aspetti ecologici

I Membri tengono debitamente conto degli aspetti ecologici a tutti gli stadi della produzione oleicola".

Sostituire il numero "47" col "48".

Articolo 48

Informazione

Sostituire il numero dell'articolo "48" con "49".

Nel testo dell'Articolo "49", nella penultima riga, sostituire le parole "politica nazionale oleicola" con le parole "politica oleicola nazionale".

Articolo 49

Oneri finanziari dei Membri

Sostituire il numero dell'articolo "49" con "50".

Nel testo dell'articolo "50", all'ultima riga, sostituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

CAPITOLO XVI - CONTROVERSIE E RECLAMI

Articolo 50

Controversie e reclami

Sostituire il numero dell'articolo "50" con "51".

Nel paragrafo 5., nell'ultima riga, sostituire il numero "58" con "59".

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Depositario

Sostituire il numero dell'Articolo "51" con "52".

Articolo 48

Informazione

Sostituire il numero "48" col "49".

Nell'ultima riga, sostituire "politica nazionale oleicola" con "politica oleicola nazionale".

Articolo 49

Obblighi finanziari dei Membri

Sostituire il numero "49" col "50".

All'ultima riga, sostituire "propaganda" con "promozione".

CAPITOLO XVI - CONTROVERSIE E RECLAMI

Articolo 50

Controversie e reclami

Sostituire il numero "50" col "51".

Nel paragrafo 5, nell'ultima riga, sostituire il numero "58" col "59".

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Depositario

Sostituire il numero "51" col "52".

Articolo 52

Firma, ratifica, accettazione ed approvazione

Sostituire il numero dell'Articolo "52" con "53".

Articolo 53

Adesione

Sostituire il numero dell'articolo "53" con "54".

Nel paragrafo 1 dell'Articolo "54":

Nella seconda riga inserire tra "comprendono" e "un termine", la parola " in particolare",
Alla fine del paragrafo aggiungere la seguente frase:

"All'atto della sua adesione, uno Stato si considera incluso nell'annesso o negli annessi del presente accordo, con l'indicazione della o delle quote di cui esso dispone in funzione di queste condizioni di adesione".

Articolo 54

Notifica di applicazione provvisoria

Sostituire il numero dell'Articolo "54" con "55".

Nel paragrafo 1., alla penultima riga, sostituire il numero dell'articolo "55" con "56".

Articolo 55

Entrata in vigore

Sostituire il numero dell'Articolo "55" con "56".

Nel paragrafo 4., alla seconda riga, sostituire il numero dell'articolo "54" con "55".

Articolo 52

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

Sostituire il numero "52" col "53".

Articolo 53

Adesione

Sostituire il numero "53" col "54".

Nel paragrafo 1:

Nella seconda riga inserire tra "comprendono" e "un termine" ", in particolare".

Alla fine del paragrafo aggiungere la seguente frase:

"Alla sua adesione, uno Stato si considera incluso nell'*allegato* o negli *allegati* del presente accordo, con l'indicazione della o delle *quote di partecipazione di cui dispone a titolo* di queste condizioni di adesione".

Articolo 54

Notificazione di applicazione provvisoria

Sostituire il numero "54" col "55".

Nel paragrafo 1, alla penultima riga, sostituire il numero "55" col "56".

Articolo 55

Entrata in vigore

Sostituire il numero "55" col "56".

Nel paragrafo 4, alla seconda riga, sostituire il numero "54" col "55".

Articolo 56

Emendamento

Sostituire il numero dell'Articolo "56" con "57".

Articolo 57

Ritiro

Sostituire il numero dell'Articolo "57" con "58".

Al paragrafo 1., sostituire l'ultima frase "Nello stesso tempo informa il Consiglio della decisione presa", con la frase " Nello stesso tempo questo Membro informa per scritto il Consiglio della decisione presa".

Articolo 58

Esclusione

Sostituire il numero dell'Articolo "58" con "59".

Articolo 59

Liquidazione dei conti

Sostituire il numero dell'Articolo "59" con "60".

Articolo 60

Durata, proroga, riconduzione e scadenza

Sostituire il numero dell'Articolo "60" con "61".

Articolo 61

Riserve

Sostituire il numero dell'Articolo "61" con "62".

Articolo 56

Emendamento

Sostituire il numero "56" col "57".

Articolo 57

Ritiro

Sostituire il numero "57" col "58".

Nel paragrafo 1 sostituire l'ultima frase "Informa simultaneamente il Consiglio della decisione che ha preso." "Informa simultaneamente, per iscritto, il Consiglio della decisione presa."

Articolo 58

Esclusione

Sostituire il numero "58" col "59".

Articolo 59

Liquidazione dei conti

Sostituire il numero "59" col "60".

Articolo 60

Durata, proroga, riconduzione o rinnovo e scadenza

Sostituire il numero "60" col "61".

Articolo 61

Riserve

Sostituire il numero "61" col "62".

Sostituire la tabella dell'Allegato A dell'Accordo con la tabella seguente:

ALLEGATO A

Quote di partecipazione al bilancio amministrativo

Algeria	13
Cipro	4
Comunità Economica Europea	762
Egitto	4
Israele	6
Marocco	25
Tunisia	95
Turchia	91
<hr/>	
Totale	1000

Sostituire la tabella dell'Allegato A dell'Accordo con la seguente:

ALLEGATO A

Quote di partecipazione al bilancio amministrativo

Algeria	13
Cipro	4
Comunità Economica Europea	762
Egitto	4
Israele	6
Marocco	25
Tunisia	95
Turchia	91
<hr/>	
Totale	1.000

Sostituire la tabella dell'Allegato B dell'Accordo con la seguente tabella:

ALLEGATO B

Quote assegnate ai fini del contributo al Fondo di promozione

Algeria	5,8
Cipro	0,8
Comunità Economica Europea	774,0
Israele	3,0
Marocco	25,0
Tunisia	124,8
Turchia	66,6
Totale	1000,0

Sostituire la tabella dell'Allegato B dell'Accordo con la seguente:

ALLEGATO B

Quote assegnate ai fini del contributo al Fondo di promozione

Algeria	5,8
Cipro	0,8
Comunità Economica Europea	774,0
Israele	3,0
Marocco	25,0
Tunisia	124,8
Turchia	66,6
Totale	1.000,0

Articolo 3

Depositario

È designato depositario del presente Protocollo il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Condizioni di partecipazione

1. Il Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte del presente Protocollo:

- a) apponendovi la propria firma, oppure;
- b) ratificando il suddetto Protocollo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, ovvero;
- c) mediante adesione.

2. La partecipazione di uno Stato al presente Protocollo non comporta alcuna presa di posizione formale del Consiglio riguardo alla questione dei limiti geografici o dei contenziosi territoriali dello Stato in questione.

3. Ogni riferimento del presente Protocollo ad un governo o a più Governi è considerato valido per la Comunità economica europea e per le sue istituzioni, così come per ogni altra organizzazione intergovernativa avente delle responsabilità nel negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali, ed in particolare accordi sui prodotti di base. Di conseguenza, nel caso di queste organizzazioni intergovernative, ogni menzione, nel presente Protocollo, relativa alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a regime provvisorio, o all'adesione, è ritenuta valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica di applicazione a regime provvisorio, o per l'adesione, da parte di queste organizzazioni intergovernative.

Articolo 3

Depositario

È designato depositario del presente Protocollo il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Condizioni di partecipazione

1. Il Governo di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte del presente Protocollo:

- a) firmandolo;
- b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- c) aderendovi.

2. La partecipazione di uno Stato al presente Protocollo non implica nessuna presa di posizione formale del Consiglio sulla questione dei limiti geografici o dei contenziosi territoriali dello Stato interessato.

3. Ogni riferimento, nel presente Protocollo, ad uno o a più governi è valido per la Comunità economica europea e sue istituzioni, nonché per qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità nel negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali, in particolare accordi sui prodotti di base. Di conseguenza, nel caso di queste organizzazioni intergovernative, ogni menzione, nel presente Protocollo, della firma, ratifica, accettazione o approvazione, o alla notificazione di applicazione a titolo provvisorio, o dell'adesione, è valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notificazione di applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione, da parte di queste organizzazioni intergovernative.

4. Nel sottoscrivere il presente Protocollo, ciascun governo firmatario dichiara se, in conformità alla sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma debba o non debba essere soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

5. I governi di tutti gli Stati non firmatari possono aderire al presente Protocollo alle condizioni stabilite dal Consiglio, che comprendono, in particolare, un termine per il deposito degli strumenti di adesione. All'atto della sua adesione uno Stato si considera incluso nell'allegato o negli allegati del presente Protocollo, con indicazione della o delle quote di cui esso dispone in funzione di queste condizioni di adesione.

6. L'adesione si realizza mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario e si considera operativa a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il deposito del suddetto strumento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, se quest'ultima è posteriore all'altra. Gli strumenti di adesione devono recare l'indicazione che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 5

Firma

Dal primo maggio al 31 dicembre 1993, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà posto alla firma di tutti i governi che, in data del primo maggio 1993, siano Parti contraenti l'Accordo.

Articolo 6

Ratifica, accettazione ed approvazione

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il depositario entro e non oltre il 31 dicembre 1993. Il Consiglio potrà, tuttavia, concedere una o più dilazioni del termine di scadenza ai governi firmatari che entro tale data non abbiano potuto depositare i loro strumenti.

4. *Firmando il presente Protocollo, ciascun governo firmatario dichiara se, conformemente alla sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma deve o no essere soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.*

5. I governi di tutti gli Stati non firmatari possono aderire al presente Protocollo alle condizioni *che determina il Consiglio e* che comprendono, in particolare, un termine per il deposito degli strumenti di adesione. *Alla sua adesione uno Stato si considera incluso nell'allegato o negli allegati del presente Protocollo, con indicazione della o delle quote di partecipazione di cui dispone a titolo di queste condizioni di adesione.*

6. L'adesione *avviene mediante deposito di uno* strumento di adesione presso il depositario e *prende effetto* a decorrere dalla data *di deposito di detto strumento* o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, *se questa è posteriore all'altra*. Gli strumenti di adesione devono *indicare* che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 5

Firma

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1993, *nella* Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà *aperto alla firma di qualsiasi governo che, il 1° maggio 1993, sia Parte dell'Accordo.*

Articolo 6

Ratifica, accettazione ed approvazione

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di *approvazione* saranno depositati presso il depositario *entro il 31 dicembre 1993*. Il Consiglio potrà, tuttavia, concedere una o più *proroghe di termine ai governi firmatari che per tale data non abbiano potuto depositare il loro strumento.*

Articolo 7

Notifica di applicazione a regime provvisorio

1. Un governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, ovvero un governo non firmatario per il quale il Consiglio abbia stabilito delle condizioni di adesione, ma che si sia trovato nell'impossibilità di depositare il proprio strumento, può, in qualunque momento, notificare al depositario la propria applicazione a regime provvisorio dell'Accordo, emendato e ricondotto dal presente Protocollo, sia nel momento in cui esso entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 8, sia, se esso è già in vigore, in una data precisata.

2. Per tutto il periodo durante il quale l'Accordo, emendato e ricondotto dal presente Protocollo, è in vigore, sia a regime definitivo, sia a regime provvisorio, un governo firmatario, o un governo non firmatario, che abbia effettuato la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo, è considerato Membro a regime provvisorio, con tutti i diritti ed i doveri di un Membro effettivo, fino alla data a partire dalla quale tale Governo diviene Parte Contraente.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore, a regime definitivo, il primo gennaio 1994, o in qualunque data successiva a questa, tra i governi che lo abbiano firmato, ratificato, accettato o approvato, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo prevede, ovvero vi abbiano aderito, se tra essi figurano cinque governi, tra quelli di cui si fa menzione nell'allegato A dell'Accordo, rappresentanti almeno l'85% delle quote di partecipazione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore, a regime provvisorio, il primo gennaio 1994, o in qualunque data successiva a questa, tra i governi che per quell'epoca lo abbiano firmato, ratificato, accettato o approvato, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, ovvero vi abbiano aderito o abbiano notificato al depositario la propria relativa applicazione a regime provvisorio, se tra essi figurano cinque governi soddisfacenti i requisiti di percentuale indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Notificazione di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che *ha intenzione* di ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o un governo non firmatario per il quale il Consiglio ha *fissato* condizioni di adesione ma che *non ha ancora potuto* depositare il suo strumento, può, in qualunque momento, notificare al depositario che applicherà a titolo provvisorio l'Accordo, emendato e ricondotto dal presente Protocollo, sia quando entrerà in vigore *conformemente* all'articolo 8, sia, *se è già in vigore, a una data specificata*.

2. Per tutto il periodo durante il quale l'Accordo emendato e ricondotto dal presente Protocollo è in vigore, sia a *titolo* definitivo, sia a *titolo* provvisorio, un governo *firmatario* o un governo non firmatario, che abbia effettuato la *notificazione* prevista al paragrafo 1 del presente articolo, è *Membro a titolo* provvisorio, con tutti i diritti e *gli obblighi* di un *Membro*, fino alla data a partire dalla quale tale Governo diviene Parte Contraente.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore, a *titolo* definitivo, il primo gennaio 1994 o a qualunque data successiva, tra governi che lo abbiano firmato *e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, lo abbiano ratificato, accettato o approvato, o vi abbiano aderito, se appaiono tra essi cinque governi, tra quelli menzionati all'allegato A dell'Accordo, rappresentanti almeno l'85% delle quote di partecipazione.*

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore, a *titolo* provvisorio, il primo gennaio 1994, o a qualunque data successiva, *tra i governi che lo abbiano firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, lo abbiano ratificato, accettato, approvato, o vi abbiano aderito o abbiano notificato al depositario che lo appliceranno a titolo provvisorio, se appaiono tra essi cinque governi che soddisfano le condizioni di percentuale indicate al paragrafo 1 del presente articolo.*

3. Se, entro il primo gennaio 1994, non si è ottemperato ai requisiti di entrata in vigore prescritti al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi a nome dei quali è stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ovvero una notifica di applicazione a regime provvisorio, a decidere se il presente Protocollo debba entrare in vigore tra di essi in forma definitiva o provvisoria, entro una data da stabilirsi. Se il presente Protocollo è entrato in vigore in forma provvisoria, secondo le disposizioni del presente paragrafo, esso passerà ad esserlo in forma definitiva non appena saranno stati soddisfatti i requisiti prescritti al paragrafo 1 del presente articolo, senza necessità di ulteriori decisioni.

4. Per ogni governo a nome del quale uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o una notifica di applicazione a regime provvisorio, venga depositato dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica saranno considerati validi a decorrere dalla data in cui sono stati depositati, e, per quanto riguarda la notifica di applicazione a regime provvisorio, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7:

Articolo 9

Durata, proroga e termine del presente Protocollo

1. Il presente Protocollo, che emenda e riconduce l'Accordo, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1998, salvo che il Consiglio decida di prorogarlo, di sottoporlo ad un nuovo negoziato o di dichiararlo decaduto prima della data prevista, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio può decidere di prorogare il presente Protocollo oltre il 31 dicembre 1998, per periodi successivi ciascuno dei quali non deve superare i due anni. I membri che dissentono da una proroga stabilita in questi termini lo comunicano per scritto al Consiglio e cessano di essere parte del presente Protocollo a partire dal momento in cui ha inizio il periodo di proroga.

3. Se, secondo i casi, prima del 31 dicembre 1998, o prima della scadenza di un periodo di proroga, un nuovo accordo destinato a sostituire l'Accordo, così emendato e ricondotto dal presente Protocollo, è stato negoziato, senza essere, tuttavia, ancora entrato in vigore in forma provvisoria o definitiva, il Consiglio può decidere di prorogare il presente Protocollo fino all'entrata in vigore, in forma provvisoria o definitiva, del nuovo accordo.

3. Se, entro il primo gennaio 1994, non sono state soddisfatte le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi a nome dei quali sarà stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o una notificazione di applicazione a titolo provvisorio, a decidere se il presente Protocollo entrerà in vigore tra loro, a titolo definitivo o a titolo provvisorio, alla data che potranno fissare. Se il presente Protocollo è entrato in vigore a titolo provvisorio, secondo le disposizioni del presente paragrafo, entrerà ulteriormente in vigore a titolo definitivo non appena saranno soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, senza necessità di altra decisione.

4. Per ogni governo a nome del quale uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o una notificazione di applicazione a titolo provvisorio, sia depositato dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo strumento o la notificazione prenderà effetto alla data del deposito, e, per quanto riguarda la notificazione di applicazione a titolo provvisorio, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7.

Articolo 9

Durata, proroga e fine del presente Protocollo

1. Il presente Protocollo che emenda e riconduce l'Accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1998, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo, di rinegoziarlo o di mettervi prima fine, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio può decidere di prorogare il presente Protocollo oltre il 31 dicembre 1998, per periodi successivi ciascuno dei quali non superiore ai due anni. I membri che non accettano una proroga così decisa lo comunicano per iscritto al Consiglio e cessano di essere Parti del presente Protocollo dall'inizio del periodo di proroga.

3. Se, secondo il caso, prima del 31 dicembre 1998, o prima della scadenza di un periodo di proroga, un nuovo accordo destinato a sostituire l'Accordo così emendato e ricondotto dal presente Protocollo è stato negoziato, senza essere, tuttavia, ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio può decidere di prorogare il presente Protocollo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.

4. Se un nuovo accordo viene negoziato ed entra in vigore durante un periodo di proroga del presente Protocollo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Protocollo, così prorogato, cessa di essere valido a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere di dichiarare decaduto il presente Protocollo, con effetti a decorrere dalla data prescelta ai fini di tale decisione.

6. Indipendentemente dalla scadenza del presente Protocollo, il Consiglio continua in essere durante tutto il tempo necessario per procedere alla liquidazione del Consiglio, ivi compresa la liquidazione dei conti, e dispone, nel suddetto periodo, di tutti i poteri e le funzioni che gli sia necessario esercitare a tali fini.

7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa ai sensi del presente articolo.

Articolo 10

Notifica del depositario

Il depositario informerà senza indugio i governi firmatari ed aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o di adesione a questo Protocollo, e di ogni notifica effettuata in conformità agli articoli 7, 8 e 9 del presente Protocollo, così come della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto la propria firma sul presente Protocollo nelle date indicate.

FATTO a Ginevra il 10 marzo 1993, ed essendo i testi del presente Protocollo in lingua inglese, araba, spagnola, francese ed italiana tutti ugualmente facenti fede.

4. Se un nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente Protocollo è in corso di proroga in virtù del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Protocollo, così prorogato, prende fine al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere di mettere fine al presente Protocollo, con effetto alla data di sua scelta.

6. Nonostante la fine del presente Protocollo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo necessario alla liquidazione del Consiglio, compresa la liquidazione dei conti, ed ha, durante detto periodo, i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a tali fini.

7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa in virtù del presente articolo.

Articolo 10

Notificazione del depositario

Il depositario informerà senza indugio i governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o adesione ad esso, di ogni notificazione effettuata conformemente agli articoli 7, 8 e 9 di detto Protocollo, nonché della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la loro firma sul presente Protocollo alle date indicate.

FATTO a Ginevra, il 10 marzo 1993; i testi del presente Protocollo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola, fanno tutti ugualmente fede.



PROTOCOL OF 1993 EXTENDING
THE INTERNATIONAL AGREEMENT
ON OLIVE OIL AND TABLE OLIVES, 1986,
WITH AMENDMENTS
DONE AT GENEVA ON 10 MARCH 1993

PROTOCOLE DE 1993 PORTANT
RECONDUCTION DE L'ACCORD
INTERNATIONAL DE 1986 SUR L'HUILE
D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE,
AVEC AMENDEMENTS
FAIT A GENEVE LE 10 MARS 1993

PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL (ITALIAN TEXT)
OF THE PROTOCOL

PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DE
L'ORIGINAL (TEXTE ITALIEN)
DU PROTOCOLE

THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS, acting in his capacity as depositary of the Protocol of 1993 extending the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 1986, with amendments, done at Geneva on 10 March 1993,

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualité de dépositaire du Protocole de 1993 portant reconduction de l'Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table, avec amendements, fait à Genève le 10 mars 1993

WHEREAS it appears that a number of inaccuracies have been found in the text of the Protocol (Italian text)

CONSIDERANT qu'un certain nombre d'inexactitudes ont été relevées dans le texte original du Protocole (texte italien)

WHEREAS the corresponding proposed corrections have been communicated to all interested States by depositary notification C.N.164.1995.TREATIES-2 of 23 May 1995,

CONSIDERANT que la proposition de corrections correspondantes a été communiquée à tous les Etats intéressés par notification dépositaire C.N.164.1995.TREATIES-2 du 23 mai 1995,

WHEREAS at the end of a period of 90 days from the date of that communication, no objection had been notified,

CONSIDERANT que dans le délai de 90 jours à compter de la date de cette communication, aucune objection n'a été notifiée,

HAS CAUSED the relevant corrections indicated in the annex to this Procès-verbal to be effected in the original of the Protocol (Italian text only), which corrections also apply to the certified true copies of the Protocol established on 29 June 1993.

A FAIT PROCEDER dans l'original du Protocole (texte italien seulement) aux corrections requises, telles qu'indiquées en annexe au présent procès-verbal, lesquelles s'appliquent également aux exemplaires certifiés conformes du Protocole établis le 29 juin 1993.

IN WITNESS WHEREOF, I, Hans Corell, Under-Secretary-General, the Legal Counsel, have signed this Procès-verbal at the Headquarters of the United Nations, New York, on 21 August 1995.

EN FOI DE QUOI, Nous, Hans Corell, Secrétaire général adjoint, Conseiller juridique, avons signé le présent procès-verbal au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 21 août 1995.

Hans Corell